

## PREFAZIONE

*“Il processo serve al diritto (...) come il diritto serve al processo”. Questa celebre affermazione, formulata da Francesco Carnelutti, dà ragione del piacere con cui la Direzione accoglie il nuovo volume della Collana, dedicato al nuovo Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura civile: com'è noto, il Titolo reca la rubrica “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.*

*L'opera si propone, infatti, di evidenziare l'indissolubile legame intercorrente tra norme sostanziali e norme processuali, ponendo in rilievo come le prime possano esplicare la propria efficacia soltanto attraverso le seconde: ciò soprattutto allorquando la vicenda giudiziaria coinvolga soggetti c.d. deboli, in primis i minori.*

*Non risulta perciò casuale, ma, al contrario, del tutto rispondente alla ratio ispiratrice del volume, il sottotitolo Commento ragionato, locuzione con la quale, a nostro sommo avviso, gli Autori intendono rendere immediatamente manifesto che l'obiettivo perseguito non è soltanto quello di esporre il disposto normativo, il che sarebbe già stato alquanto impegnativo, data la novità della disciplina, ma altresì di fornire un supporto organico e articolato a quanti siano, a qualunque titolo, interessati ai procedimenti relativi alle persone e alla famiglia: supporto connotato da una disamina scientifica dei vari articoli mai disgiunta, però, dall'ottica pratica dell'operatore del diritto; ciò nella prospettiva di fornire un reale contributo alla risoluzione delle difficoltà concrete che ineluttabilmente scaturiranno, e in parte sono già scaturite, dall'effettiva applicazione della riforma.*

*Sotto tale profilo il volume si inserisce appieno nella linea editoriale della Rivista, e, quindi, della Collana, concepita dal fondatore come una “palestra” dove chiunque sia connotato da approccio scientifico e serietà di intenti possa dialogare e interagire con gli altri cultori delle tematiche giuridiche afferenti alle persone e alla famiglia.*

*Sono sicuramente individuabili tre direttrici di indagine seguite dagli Autori.*

*L'opera si sofferma, innanzitutto, sulla centralità assunta dai procedimenti volti a tutelare il rapporto di filiazione, centralità che rappresenta una delle connotazioni principali della riforma. Alla soddisfazione per la compiuta giurisdizionalizzazione delle controversie concernenti i minori si accompagna, però, la preoccupazione determinata dall'assunzione del rito minorile quale modello generalizzato su cui sono stati "plasmati" tutti i procedimenti contemplati dalla nuova disciplina. Ciò a detrimento della corrispondenza tra norma sostanziale e norma processuale, corrispondenza che, come è stato evidenziato supra, dovrebbe costituire una caratteristica indefettibile di ogni ordinamento giuridico.*

*Siffatto inconveniente dà modo di soffermarsi su un'ulteriore tematica, connessa alla precedente, e cioè sul rapporto dialettico intercorrente tra i vari interessi coinvolti dalle dinamiche processuali. Particolare attenzione viene dedicata alla posizione dei genitori, che, ad avviso degli Autori, potrebbe talvolta essere pretermessa da un eccessivo garantismo nei confronti della prole minorenni: non casualmente viene utilizzata la locuzione "processo puerocentrico". Sotto tale profilo si auspica un maggior equilibrio tra l'autonomia dispositiva dei soggetti privati e il potere d'imperio dei soggetti pubblici, in primo luogo il giudice e il pubblico ministero.*

*Il Commentario ragionato si sofferma, poi, sulle difficoltà ermeneutiche concernenti varie disposizioni, difficoltà probabilmente inevitabili, vista la vastità e complessità della Novella legislativa, evidenziando la necessità di alcuni interventi correttivi da operarsi sia dallo stesso Legislatore, sia dalla giurisprudenza di legittimità, non esclusa quella costituzionale. Nell'attesa che ciò avvenga, l'opera si propone, riuscendovi appieno, di individuare e porre in risalto il maggior numero possibile di siffatte difficoltà ermeneutiche. Ciò non nell'ottica di una sterile contrapposizione polemica con la riforma, ma, al contrario, in uno spirito di sinergia con la stessa: per ognuna delle summenzionate difficoltà interpretative e/o applicative viene prospettata, infatti, una possibile soluzione, in un costante e fecondo dialogo tra de iure condito e de iure condendo.*

*Potremmo dedicare numerose altre considerazioni al contenuto dell'opera, ma non intendiamo annoiare il lettore. Ci sia però consentito esprimere un sincero sentimento di gratitudine nei confronti degli Autori, Costanzo Cea, Romolo Donzelli, Valerio Guidarelli, Valeria Mazzotta,*

*Adriana Neri, Giancarlo Savi (quest'ultimo ha per primo concepito l'idea del presente volume), per aver arricchito la comunità scientifica, dedicando tempo ed energie alla stesura del Commentario, e per aver deciso di pubblicarlo nella Collana della Rivista.*

*Non ci sembra secondario il fatto che gli Autori non siano riconducibili ad un'unica categoria professionale, ma annoverino al proprio interno autorevoli esponenti della magistratura, della professione forense, della docenza universitaria. Siffatta eterogeneità trova, infatti, i suoi fattori unificanti nella comunanza degli interessi scientifici e nella condivisione del desiderio di facilitare l'applicazione della riforma e di giovare, conseguentemente, alla collettività nazionale, in primis alla comunità degli studiosi e agli operatori delle aule giudiziarie.*

*Ne è scaturito un volume alquanto pregevole connotato costantemente da una profonda e autentica interazione tra scienza e ars. L'opera riconferma così la veridicità della nota massima, propria del mondo classico, secondo cui soltanto l'unione tra scienza e ars produce frutti capaci di sopravvivere nel tempo.*

La DIREZIONE

NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 4 SESS: 25 USCITA:  
/prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

## INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i> . . . . .	v
<i>Introduzione</i> . . . . .	1

### TITOLO IV-BIS NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 473-bis (*Ambito di applicazione*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il sistema e la <i>mens legis</i> . . . . .	7
2. L'ambito operativo di competenza e l'attuale regime transitorio <i>ex art. 38 disp. att. c.c.</i> . . . . .	9
3. Le potenziali questioni di incompetenza . . . . .	12
4. Procedimenti soggetti al rito camerale . . . . .	14
5. La clausola generale di chiusura . . . . .	16

##### Art. 473-bis.1 (*Composizione dell'organo giudicante*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Funzione ed efficacia della norma. . . . .	17
2. La delega ad un componente del collegio ed i poteri ordinatorio e decisorio . . . . .	18
3. Le opportune precisazioni afferenti attività processuali tipiche . . . . .	19
4. Il potenziale ruolo dei giudici onorari . . . . .	20
5. I collegamenti con il dato ordinamentale . . . . .	21

##### Art. 473-bis.2 (*Poteri del giudice*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La norma e gli aspetti critici . . . . .	23
2. La nomina del curatore speciale del figlio minore . . . . .	32
3. I poteri officiosi dell'organo giudicante . . . . .	35
4. La prospettiva di una conclusione plausibile . . . . .	42

Art. 473-bis.3  
(*Poteri del pubblico ministero*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il ruolo della parte pubblica . . . . .	44
2. Il potere di indagine autonomo . . . . .	46
3. Le incongruenze rispetto al ruolo di parte processuale in sede civile. . . . .	47
4. Uno sguardo ai profili ordinamentali . . . . .	48
5. L'inquadramento conclusivo . . . . .	49

Art. 473-bis.4  
(*Ascolto del minore*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Premessa . . . . .	51
2. I tratti di novità . . . . .	52
3. Le precisazioni sulla deroga all'obbligo di ascolto personale . . . . .	56
4. Considerazioni conclusive. . . . .	57

Art. 473-bis.5  
(*Modalità dell'ascolto*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il confronto del giudice con il figlio minore . . . . .	59
2. L'ascolto personale di più figli . . . . .	62
3. L'opportuna precisazione di luogo . . . . .	62
4. Le nuove modalità di assunzione dell'atto e la sua documentazione . . . . .	63
5. Le informazioni preventive del giudice al minore. . . . .	65

Art. 473-bis.6  
(*Rifiuto del minore a incontrare il genitore*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il rifiuto filiale a relazionarsi con il genitore . . . . .	67
2. L'obbligo di tempestività e le attività di ricerca delle cause. . . . .	68
3. L'ipotesi equiparata dell'alienazione parentale . . . . .	68
4. La questione irrisolta . . . . .	68

Art. 473-bis.7  
(*Nomina del tutore e del curatore del minore*)

Commento di ROMOLO DONZELLI e VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale. . . . .	70
2. Il tutore . . . . .	72
3. Il curatore. . . . .	74
4. Il compenso del curatore . . . . .	77

Art. 473-bis.8  
(*Curatore speciale del minore*)

Commento di ROMOLO DONZELLI e VALERIO GUIDARELLI

1. L'ambito di applicazione . . . . .	81
2. La nomina d'ufficio e i poteri del giudice. . . . .	81
3. Il curatore e gli altri professionisti chiamati a tutelare il minore . . . . .	83
4. I casi di nomina del curatore . . . . .	85
5. La nullità per omessa nomina. . . . .	89
6. Il procedimento di nomina ed i poteri conferiti al curatore speciale . . . . .	93
7. Curatore speciale del minore, avvocato del minore e ascolto . . . . .	95

Art. 473-bis.9  
(*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave*)

Commento di VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale. . . . .	97
2. La nozione di <i>handicap grave</i> . . . . .	97
3. La responsabilità genitoriale . . . . .	98

Art. 473-bis.10  
(*Mediazione familiare*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. La mediazione familiare per disinnescare la conflittualità della coppia genitoriale . . . . .	100
2. Informativa sulla mediazione . . . . .	104
3. L'elenco e la formazione dei mediatori familiari . . . . .	106

CAPO II  
DEL PROCEDIMENTO

Sezione I  
DISPOSIZIONI COMUNI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Art. 473-bis.11  
(*Competenza per territorio*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La competenza per territorio del giudice . . . . .	109
2. La residenza abituale del figlio minore e le ipotesi di trasferimento. . . . .	111
3. Gli altri criteri di determinazione della competenza territoriale . . . . .	112
4. Riflessione conclusiva . . . . .	112

Art. 473-bis.12  
(Forma della domanda)

Commento di COSTANZO CEA

1. La scelta di continuità del legislatore della riforma . . . . . 114
2. Le peculiarità del ricorso nel procedimento uniforme . . . . . 115
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni normative: conseguenze . . . . . 117

Art. 473-bis.13  
(Ricorso del pubblico ministero)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il ruolo della parte pubblica . . . . . 120
2. Il ricorso del pubblico ministero . . . . . 121
3. Le ulteriori notizie ed i limiti del dovere di *disclosure* in capo all'organo requirente. 122
4. Il riferimento al ricorso presentato dai parenti, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale . . . . . 124
5. L'inquadramento conclusivo . . . . . 124

Art. 473-bis.14  
(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)

Commento di COSTANZO CEA

1. Nomina del relatore e conferimento della delega . . . . . 125
2. Fissazione dell'udienza di prima comparizione: i termini . . . . . 127
3. Le informazioni del decreto presidenziale. . . . . 128
4. Il termine per la notifica di ricorso e decreto . . . . . 128

Art. 473-bis.15  
(Provvedimenti indifferibili)

Commento di COSTANZO CEA

1. I presupposti dei provvedimenti indifferibili . . . . . 130
2. La natura cautelare . . . . . 131
3. L'istruttoria sommaria. . . . . 132
4. Ufficiosità dei provvedimenti: limiti. . . . . 132
5. L'udienza di conferma . . . . . 134
6. Tutela cautelare *ante causam*: rinvio. . . . . 135

Art. 473-bis.16  
(Costituzione del convenuto)

Commento di COSTANZO CEA

1. Il contenuto della comparsa di risposta . . . . . 137
2. Il termine di costituzione . . . . . 138



Art. 473-bis.17  
(*Ulteriori difese*)

Commento di COSTANZO CEA

1. Il contenuto delle ulteriori difese . . . . . 139
2. I profili problematici emergenti dalla nuova disciplina . . . . . 140

Art. 473-bis.18  
(*Dovere di leale collaborazione*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. Considerazioni introduttive . . . . . 142
2. L'accertamento della verità in presenza di figli minori . . . . . 144
3. Il *favor familiae* nei processi relativi al contributo economico a favore delle parti e dei figli maggiorenni non autosufficienti . . . . . 146
4. Gli obblighi documentali nei procedimenti a base negoziale . . . . . 147
5. Il problema della *privacy* in riferimento ai dati super-sensibili . . . . . 150
6. Le sanzioni . . . . . 151

Art. 473-bis.19  
(*Nuove domande e nuovi mezzi di prova*)

Commento di COSTANZO CEA

1. Le domande su diritti indisponibili . . . . . 154
2. La domanda di addebito . . . . . 155
3. Le domande di contributi economici . . . . . 156

Art. 473-bis.20  
(*Intervento volontario*)

Commento di VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale . . . . . 158
2. L'intervento dei figli maggiorenni . . . . . 158
3. L'intervento dei nonni . . . . . 160
4. L'intervento del padre biologico nel giudizio di disconoscimento della paternità . . . . . 162
5. Le conseguenze in caso di intervento tardivo . . . . . 163

Art. 473-bis.21  
(*Udienza di comparizione delle parti*)

Commento di COSTANZO CEA

1. La verifica della regolarità del contraddittorio . . . . . 166
2. Mancata comparizione o rinuncia dell'attore . . . . . 167
3. Comparizione personale delle parti: il problema dell'applicabilità dell'art. 127-ter c.p.c. . . . . 168
4. La conciliazione delle parti . . . . . 173

Art. 473-bis.22  
(*Provvedimenti del giudice*)

Commento di COSTANZO CEA

1. Mancata conciliazione e continuazione del processo: ascolto delle parti ed istruttoria sommaria . . . . .	177
2. I provvedimenti temporanei ed urgenti: natura . . . . .	179
3. Il rapporto tra i provvedimenti indifferibili e i provvedimenti temporanei ed urgenti. . . . .	180
4. Ufficiosità dei provvedimenti temporanei ed urgenti: limiti. . . . .	182
5. La decorrenza dei contributi economici. . . . .	182
6. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca . . . . .	183
7. L'ultrattività dei provvedimenti temporanei ed urgenti . . . . .	184
8. Il contenuto ordinatorio del provvedimento: il calendario del processo. . . . .	185
9. La definizione immediata del processo . . . . .	185
10. La decisione non definitiva sullo <i>status</i> . . . . .	186

Art. 473-bis.23  
(*Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti*)

Commento di COSTANZO CEA

1. La previgente normativa . . . . .	189
2. Le novità della riforma . . . . .	190
3. L'ufficiosità della pronuncia. . . . .	191
4. L'impugnazione dei provvedimenti: rinvio . . . . .	191

Art. 473-bis.24  
(*Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti*)

Commento di COSTANZO CEA

1. La previgente normativa: lo stato dell'arte . . . . .	192
2. Il giudice competente per il reclamo . . . . .	194
3. I provvedimenti reclamabili: a) quelli <i>ex art. 473-bis.21</i> , ultimo comma; b) quelli <i>ex art. 473-bis.22</i> , ultimo comma; c) quelli <i>ex art. 473-bis.15</i> ; d) quelli <i>ex art. 473-bis.23</i> ; e) i provvedimenti cautelari <i>ante causam</i> . . . . .	195
4. Il procedimento . . . . .	202
4.1. Il termine . . . . .	202
4.2. I rapporti tra reclamo e modifica . . . . .	202
4.3. Il contraddittorio . . . . .	203
4.4. L'istruzione sommaria. . . . .	203
4.5. Esecutorietà e condanna alle spese . . . . .	204
4.6. Inibitoria . . . . .	204
5. Ricorso per cassazione . . . . .	204

Art. 473-bis.25  
(*Consulenza tecnica d'ufficio*)

Commento di VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale. . . . .	206
-------------------------------	-----

2.	Lo scopo perseguito dal legislatore . . . . .	208
3.	La struttura della relazione . . . . .	209
4.	Le valutazioni sulla personalità delle parti . . . . .	210
5.	La tenuta degli albi . . . . .	211

Art. 473-bis.26

*(Nomina di un esperto su richiesta delle parti)*

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1.	Il coordinatore genitoriale e l'esperto nominato dal giudice . . . . .	212
2.	L'identificazione dell'esperto, ausiliario del giudice . . . . .	216
3.	L'attività che l'esperto è tenuto a compiere . . . . .	218

Art. 473-bis.27

*(Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti  
a tutela dei minori)*

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1.	L'interazione tra giustizia e servizi socio assistenziali . . . . .	221
2.	La formulazione dell'art. 473-bis.26, un'occasione perduta . . . . .	225
3.	Il "diritto di accesso" alle relazioni . . . . .	227

Art. 473-bis.28

*(Decisione della causa)*

Commento di COSTANZO CEA

1.	La fase decisoria . . . . .	229
2.	Considerazioni finali. . . . .	230

Art. 473-bis.29

*(Modificabilità dei provvedimenti)*

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	L'ambito di applicazione . . . . .	232
2.	La sopravvenienza di giustificati motivi . . . . .	233
3.	Il c.d. giudicato <i>rebus sic stantibus</i> . . . . .	235
4.	La revisione dei provvedimenti sul collocamento e la frequentazione dei figli minori. . . . .	237
5.	Ultime precisazioni sulla natura delle decisioni oggetto di revisione e sugli effetti della modifica . . . . .	239

Sezione II

DELL'APPELLO

Art. 473-bis.30

*(Forma dell'appello)*

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	Considerazioni introduttive . . . . .	241
----	---------------------------------------	-----

2.	Il rinvio all'art. 342 c.p.c . . . . .	242
3.	Il coordinamento tra l'art. 473-bis.20 e l'art. 473-bis.12 c.p.c. . . . .	244
4.	La struttura e i motivi dell'atto di appello . . . . .	244
5.	I provvedimenti provvisori e urgenti e l'inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado . . . . .	248
6.	Cenni ai reclami e al ricorso per cassazione. . . . .	251

Art. 473-bis.31  
(Decreto del presidente)

Art. 473-bis.32  
(Costituzione dell'appellato e appello incidentale)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	La fisionomia generale della fase introduttiva dell'appello . . . . .	255
2.	La posizione processuale della parte appellata. . . . .	256

Art. 473-bis.33  
(Intervento del pubblico ministero)

Commento di GIANCARLO SAVI

1.	Il pubblico ministero in grado di appello . . . . .	258
2.	Il contraddittorio con la parte pubblica interveniente . . . . .	259
3.	Le occasioni mancate . . . . .	260

Art. 473-bis.34  
(Udienza di discussione)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	L'udienza di discussione . . . . .	262
2.	Le liti attuative in appello. . . . .	263
3.	L'inibitoria, i provvedimenti provvisori e il reclamo . . . . .	264

Art. 473-bis.35  
(Domande ed eccezioni nuove)

Commento di GIANCARLO SAVI

1.	L'eccezione alla regola generale. . . . .	266
2.	Le ragioni della tutela differenziata e l'opzione percorsa . . . . .	268
3.	Le incongruenze: tra poteri officiosi, fatti sopravvenuti e diritti relativamente disponibili . . . . .	269
4.	Una conclusione provvisoria . . . . .	270
5.	Un cenno in prospettiva dell'istituzione del nuovo tribunale unico. . . . .	272

Sezione III  
DELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Art. 473-bis.36  
(*Garanzie a tutela del credito*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. L'efficacia esecutiva e l'idoneità a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale . . . . . 275
2. Le garanzie personali o reali ed il sequestro . . . . . 277
3. Profili procedurali . . . . . 278

Art. 473-bis.37  
(*Pagamento diretto del terzo*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. Il diritto al pagamento diretto da parte del terzo . . . . . 279
2. Il concorso tra il beneficiario del contributo e gli altri creditori . . . . . 280

Art. 473-bis.38  
(*Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento*)

Art. 473-bis.39  
(*Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. L'ambito di applicazione . . . . . 283
2. La soluzione delle controversie . . . . . 285
3. La modifica dei provvedimenti . . . . . 285
4. L'attuazione in via diretta . . . . . 287
5. L'attuazione in via indiretta . . . . . 289
6. Le misure coercitive . . . . . 290
7. Il risarcimento del danno . . . . . 295
8. La competenza ed il procedimento . . . . . 297
9. Il coordinamento con l'art. 38 disp. att. c.c. . . . . 303

CAPO III  
DISPOSIZIONI SPECIALI

Sezione I  
DELLA VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE

Art. 473-bis.40  
(*Ambito di applicazione*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Inquadramento . . . . . 307
2. L'allegazione di violenza o abuso familiare . . . . . 312

Art. 473-bis.41  
(*Forma della domanda*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Contenuto della domanda. . . . . 315
2. L'onere di allegazione. . . . . 317

Art. 473-bis.42  
(*Procedimento*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il procedimento speciale e i poteri officiosi del giudice. . . . . 320
2. Il coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie. . . . . 323
3. Misure contro la vittimizzazione secondaria. . . . . 327

Art. 473-bis.43  
(*Mediazione familiare*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il divieto assoluto di mediazione . . . . . 329
2. La formazione specifica del mediatore familiare in caso di violenza o abuso . . . . 332

Art. 473-bis.44  
(*Attività istruttoria*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Gli speciali poteri del giudice nel processo con allegazioni di violenza o abusi. . . 334
2. La nomina del consulente tecnico e l'incarico di indagine ai servizi sociali. . . . . 337

Art. 473-bis.45  
(*Ascolto del minore*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. La centralità dell'ascolto del minore . . . . . 339
2. Il rischio di vittimizzazione secondaria . . . . . 342

Art. 473-bis.46  
(*Provvedimenti del giudice*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il provvedimento "più idoneo" in caso di fondatezza dell'allegazione di violenza o abuso . . . . . 345
2. Le misure comuni alla vittima e al minore . . . . . 347

Sezione II

DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DI SCIoglIMENTO O CESSAZIONE  
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, DI SCIoglIMENTO DELL'UNIONE CIVILE E DI REGOLAMENTAZIONE  
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, NONCHÉ DI MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI

Art. 473-bis.47  
(Competenza)

Commento di ADRIANA NERI

1. La disciplina speciale per i procedimenti di separazione e divorzio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni. . . . . 351
2. Le regole sulla competenza territoriale . . . . . 353

Art. 473-bis.48  
(Produzioni documentali)

Commento di ADRIANA NERI

1. Le produzioni documentali nei giudizi della crisi matrimoniale . . . . . 356
2. Le conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'onere previsto dalla norma. . . 358

Art. 473-bis.49

(Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. I rapporti tra separazione e divorzio . . . . . 360
2. Il cumulo di domande . . . . . 361
3. Il cumulo nel procedimento su domanda congiunta . . . . . 362
4. Lo svolgimento del processo contenzioso cumulato. . . . . 367
5. La decorrenza dei contributi economici. . . . . 369
6. Le domande attinenti ai figli . . . . . 372
7. La trattazione e la decisione congiunta in via eventuale e successiva . . . . . 373

Art. 473-bis.50  
(Provvedimenti temporanei e urgenti)

Commento di ADRIANA NERI

1. La disciplina integrativa speciale in materia di provvedimenti temporanei e urgenti. 375
2. Il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dalle parti. . . . . 377

Art. 473-bis.51  
(Procedimento su domanda congiunta)

Commento di ADRIANA NERI

1. Il rito unitario per i procedimenti a domanda congiunta: considerazioni introduttive. 379
2. La competenza territoriale . . . . . 381

3.	Il contenuto del ricorso introduttivo e l'articolazione del procedimento . . . . .	382
4.	Il cumulo di domande nel ricorso congiunto . . . . .	387
5.	La fase decisoria . . . . .	389
6.	Il procedimento unificato per la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di essi o delle parti. . . . .	390

Sezione III

DEI PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE, DI INABILITAZIONE E  
DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 473-bis.52

(Forma della domanda)

Commento di ADRIANA NERI

1.	Le nuove disposizioni sui procedimenti speciali in materia di capacità delle persone. . . . .	393
2.	La domanda <i>ex art. 473-bis.52</i> . . . . .	394

Art. 473-bis.53

(Provvedimenti del presidente)

Commento di ADRIANA NERI

1.	La fase presidenziale del procedimento . . . . .	397
2.	Le comunicazioni al p.m. alla luce del nuovo art. 473-bis.53 . . . . .	398

Art. 473-bis.54

(Udienza di comparizione)

Commento di ADRIANA NERI

1.	L'udienza per l'esame del beneficiario della misura di protezione . . . . .	399
2.	La possibilità di collegamento da remoto . . . . .	400

Art. 473-bis.55

(Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio)

Art. 473-bis.56

(Impugnazione)

Art. 473-bis.57

(Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)

Commento di ADRIANA NERI

1.	Osservazioni introduttive . . . . .	404
2.	I nuovi artt. 473-bis.55, 473-bis.56 e 473-bis.57. » . . . . .	404



Art. 473-bis.58

*(Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)*

Commento di ADRIANA NERI

1. L'art. 473-bis.58 e la clausola di compatibilità . . . . . 406
2. Il rinvio al novellato art. 739 c.p.c . . . . . 407

Sezione IV

ASSENZA E MORTE PRESUNTA

Art. 473-bis.59

*(Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso)*

Art. 473-bis.60

*(Procedimento per la dichiarazione d'assenza)*

Art. 473-bis.61

*(Immissione nel possesso temporaneo dei beni)*

Art. 473-bis.62

*(Procedimento per la dichiarazione di morte presunta)*

Art. 473-bis.63

*(Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione)*

Commento di ADRIANA NERI

1. Osservazioni introduttive . . . . . 413
2. I nuovi artt. 473-bis.59, 473-bis.60, 473-bis.61, 473-bis.62, 473-bis.63, c.p.c . . . . 414

Sezione V

DISPOSIZIONI RELATIVE A MINORI INTERDETTI E INABILITATI

Art. 473-bis.64

*(Provvedimenti su parere del giudice tutelare)*

Art. 473-bis.65

*(Vendita di beni)*

Art. 473-bis.66

*(Esito negativo dell'incanto)*

Commento di ADRIANA NERI

1. Osservazioni introduttive . . . . . 419
2. I nuovi artt. 473-bis.64, 473-bis.65, 473-bis.66, c.p.c . . . . . 419

Sezione VI  
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Art. 473-bis.67  
(Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. L'inquadramento . . . . . 423
2. La funzione della norma . . . . . 424
3. Legittimazione ad agire . . . . . 426

Art. 473-bis.68  
(Procedimento)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La domanda e l'introduzione del giudizio . . . . . 428
2. Il rito, l'istruttoria e la pronuncia . . . . . 429

Sezione VII  
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 473-bis.69  
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. I presupposti per l'ordine di protezione in ambito civile . . . . . 433
2. Le novità introdotte dalla riforma . . . . . 436

Art. 473-bis.70  
(Contenuto degli ordini di protezione)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. La sostanziale conferma del contenuto del provvedimento . . . . . 438

Art. 473-bis.71  
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione  
contro gli abusi familiari)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il rito monocratico deformalizzato . . . . . 441

CAPO IV  
DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 473-ter  
(*Rinvio*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La conferma dell'ambito di operatività del procedimento in camera di consiglio e la competenza . . . . .	443
2. Il sistema delle specifiche eccezioni e la risultante duplicità di riti . . . . .	445
3. Le tutele assicurate nelle forme della camera di consiglio previste dal codice civile. . . . .	447
4. La tutela dei minori irregolari per condotta o per carattere e di quelli dediti alla prostituzione ovvero vittime di reati a carattere sessuale . . . . .	450
5. La tutela del figlio minore dello straniero migrante. . . . .	451
6. La tutela del minore accolto come richiedente protezione internazionale. . . . .	451
7. I decreti del giudice tutelare . . . . .	452
8. L'immediata esecutività dei provvedimenti e dei decreti, rispetto alla regola <i>ex art.</i> 741 . . . . .	453

Sezione IV  
ASSENZA E MORTE PRESUNTA

ART. 473-BIS.59

(Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso)

*I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.*

ART. 473-BIS.60

(Procedimento per la dichiarazione d'assenza)

*La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.*

*Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.*

*Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.*

ART. 473-BIS.61

(Immissione nel possesso temporaneo dei beni)

*Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.*

*Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.*

ART. 473-BIS.62

(Procedimento per la dichiarazione di morte presunta)

*La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.*

*Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 473-bis.60, secondo comma, e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.*

*Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.*

*Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità. Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.*

*Il decreto è comunicato al pubblico ministero.*

*Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al collegio, che pronuncia sentenza.*

ART. 473-BIS.63

(Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione)

*La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.*

*Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui al secondo comma.*

*Il cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.*

Commento di ADRIANA NERI

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. — 2. I nuovi artt. 473-bis.59, 473-bis.60, 473-bis.61, 473-bis.62, 473-bis.63, c.p.c.

1. *Osservazioni introduttive.*

I procedimenti volti alla dichiarazione di assenza e morte presunta, tradizionalmente ricondotti dalla prevalente dottrina nell'alveo della volontaria giurisdizione (1), sono stati oggetto dell'intervento riformatore attuato con il d.lgs. n. 149/2023 esclusivamente sotto il profilo della loro collocazione sistematica all'interno del codice di rito e della loro razionalizzazione.

Quanto al primo aspetto le relative disposizioni, originariamente collocate nel libro IV del codice di rito (artt. 721-731 c.p.c., oramai abrogati), compongono adesso la sezione IV, del capo III, del nuovo titolo IV-bis, costituendone un *corpus* autonomo. A differenza delle norme in tema di interdizione e inabilitazione di cui alla sezione III del medesimo capo esse peraltro non recano alcun riferimento alle dispo-

---

(1) E. FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, Padova, 1953, p. 189.



sizioni generali del rito unificato, essendosi in tal caso il legislatore della riforma limitato ad un mero recepimento del contenuto delle disposizioni previgenti, senza operare alcun raccordo con la nuova disciplina.

Quanto al secondo aspetto, molte norme recanti la disciplina dei medesimi segmenti processuali sono state accorpate in unica disposizione.

2. *I nuovi artt. 473-bis.59, 473-bis.60, 473-bis.61, 473-bis.62, 473-bis.63, c.p.c.*

L'art. 473-*bis*.59, come il previgente art. 721 c.p.c., inaugura la sezione IV dedicata ai procedimenti per la dichiarazione di assenza e morte presunta, completando le previsioni, per l'aspetto strettamente procedimentale, di cui all'art. 48 c.c. La norma rimanda all'applicazione delle forme camerali per la nomina del curatore dello scomparso con lo scopo, di chiara natura cautelare, di preservare il patrimonio di detto soggetto e di assicurare che i beni a lui appartenenti non siano soggetti a paralisi per lungo tempo (2).

Il procedimento per la dichiarazione di assenza, a seguito dell'accorpamento degli artt. 722 (« Domanda per la dichiarazione di assenza »), 723 (« Fissazione dell'udienza di comparizione ») e 724 (« Procedimento ») c.p.c., in un'unica disposizione risulta adesso condensato nel solo art. 473-*bis*.60 che recepisce fedelmente il contenuto delle previgenti norme, con l'apprezzabile risultato di rendere di più immediata consultazione la disciplina relativa all'intero *iter* processuale.

Il testo del previgente art. 725 c.p.c. viene integralmente trasfuso nel nuovo 473-*bis*.61 che regola la procedura applicabile a seguito della proposizione delle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, il quale si diversifica a seconda che le stesse siano proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi o altri interessati, trovando applicazione le forme del procedimento in camera di consiglio nel primo caso e quelle ordinarie contenziose nel secondo.

Il procedimento per la dichiarazione di morte presunta è anch'esso condensato in unica disposizione — l'art. 473-*bis*.62 — che riproduce

---

(2) L'art. 48, comma 1, c.c. specificamente prevede che il curatore rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata.

interamente il contenuto degli abrogati artt. 726 (« Domanda per la dichiarazione di morte presunta ») 727 (« Pubblicazione della domanda ») e 728 (« Comparizione ») c.p.c.

La fase della pubblicazione ed esecuzione della sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta, nonché la comunicazione all'ufficio dello stato civile competente della dichiarazione di morte presunta sono infine interamente disciplinate dall'art. 473-*bis*.63 nel quale si trovano dunque accorpate le disposizioni in precedenza contenute negli artt. 729 ("Pubblicazione della sentenza") 730 ("Esecuzione") e 731 ("Comunicazione all'ufficio di stato civile") c.p.c.